

GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Verbale n. 15

Adunanza 22 marzo 2000

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CHIOMONTE - VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - DELIBERAZIONE C.C. N. 3/2000 - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITA'.

Protocollo: 219-65097/2000

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti gli Assessori BARBARA TIBALDI e ALESSANDRA SPERANZA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che il Comune di Chiomonte:

- è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 3-26600 del 08/02/1999;
- ha adottato, con deliberazione del C.C. n. 3/2000 del 21/01/2000 una Variante Parziale al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 23/02/2000, gli atti per il pronunciamento di compatibilità, ai sensi del succitato settimo comma;

Rilevato che con la variante in oggetto vengono elencati i seguenti interventi:

1. Nuova sede della caserma dei Carabinieri;
2. Gestione del lotto su cui sorge l'attuale caserma;
3. Potenziamento della Casa di Riposo per Anziani;
4. Creazione di depuratore a servizio della Borg. Champriond;

5. Ampliamento del depuratore del Concentrico;
6. Interventi viari in Loc. Fraisi;

Preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 3/2000 di adozione;

Dichiarato che la variante in esame:

- non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. 56/77, attualmente all'esame della Regione;
- per quanto attiene la compatibilità con i progetti sovracomunali approvati, non presenta contrasti con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici a nostra conoscenza;

Tenuto conto che la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato, ricade solamente sull'Amministrazione Comunale;

Rilevato che nella deliberazione comunale non compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

Considerato che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 07/04/2000;

Visto il parere del Servizio Urbanistica datato 17/03/2000;

Tenuto conto che con separato provvedimento vengono proposte delle osservazioni relative alla necessità di:

- specificare che, con la deliberazione comunale di approvazione definitiva, debbono essere elencate ed approvate tutte le "Tavole di Piano Regolatore" che vengono modificate a seguito della variante proposta; così come debbono essere formalmente elencati ed approvati anche gli altri elaborati, "relazione illustrativa" e "tabella riepilogativa", necessari per definire il contenuto della variante stessa;
- riportare, sulle tavole di Piano, le fasce di rispetto intorno agli impianti di depurazione come prescritto dall'art. 27 della L.R. 56/77;
- dare atto, nella deliberazione comunale di approvazione, della compatibilità della variante con i Piani sovracomunali, come richiesto dal settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, modificato dalla L.R. 41/97;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ex art. 53 della legge 8 giugno 1990 n. 142;

Visto l'art. 47, 3° comma, della Legge 8 giugno 1990 n. 142;

Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale

DELIBERA

1. di dichiarare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 così come modificato con L.R. 29 luglio 1997 n. 41, che la Variante parziale al P.R.G.C. del Comune di Chiomonte, adottata con deliberazione C.C. n. 3/2000 del 21/01/2000, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e con i progetti sovracomunali approvati di cui la Provincia è a conoscenza;
2. di trasmettere al Comune di Chiomonte, la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza.
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

Il Segretario Generale
f.to E. Sortino

Il Presidente della Provincia
f.to M. Bresso